



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio turismo e sport
Ufficio ricettività e professioni turistiche
Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento
Tel. 0461 496564 - Fax 0461 496570
e-mail: ufficio.ricettivita.professionitur@provincia.tn.it
pec: serv.turismo@pec.provincia.tn.it

Alle Agenzie
di viaggio e turismo

Loro SEDI

Inviata via PEC

Trento, **25 OTT. 2016**

Prot. S039/2016/ *558163/15.5*

Oggetto: **modificazioni legislative apportate al Codice del Turismo in tema di Fondo di garanzia e assicurazioni.**

Recentemente molti agenti di viaggio si sono rivolti allo scrivente Servizio al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modifiche apportate al Codice del Turismo (di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79) ed in particolare al Capo I del medesimo che disciplina i "Contratti del turismo organizzato" (articoli da 32 a 51).

Le modifiche sono state introdotte dalla legge 27 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", pubblicata sulla Gazz. Uff. 3 agosto 2015, n. 178 e riguardano sostanzialmente gli articoli 50 "Assicurazione" e 51 "Fondo nazionale di garanzia".

L'articolo 51, relativo al *Fondo nazionale di garanzia*, è stato abrogato con decorrenza 30 giugno 2016, ma la disciplina di questo articolo continuerà ad applicarsi ai soli contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015, purché le istanze di rimborso siano presentate entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e comunque con definizione fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale.

Sempre con decorrenza 30 giugno 2016 è stato modificato il comma 2 dell'articolo 50 con l'inserimento della seguente disposizione: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.».

Le polizze assicurative o in alternativa le garanzie bancarie citate, vanno pertanto ad integrare un obbligo contrattuale assunto nei confronti del turista.

Va evidenziato come la normativa in oggetto sia direttamente applicabile anche in Trentino, in quanto adottata per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ed essendo la materia dei contratti di diretta competenza dello Stato.

Si invitano pertanto le agenzie in indirizzo ad adeguare i contratti stipulati per la propria attività, nel rispetto delle disposizioni introdotte.

Al fine di consentire una lettura integrale della disposizione in questione, si provvede ad allegare alla presente il testo coordinato vigente dell'articolo 50 "Assicurazione" del Codice del turismo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

MS/ED/
P